



Università di Genova

AREA NEGOZIALE

Servizio gare – Settore affidamenti e gare di lavori

Via Balbi, 5 16126 - Genova

tel. 010/209.9401/9279/51881- e-mail – lavori@unige.it - PEC: areanegoziale@pec.unige.it

Disciplinare di gara

(16/2025) Procedura aperta telematica per l'affidamento dell'intervento di riqualificazione delle opere di pavimentazione esterne ed impiantistiche complementari presso il Campus (ex-Caserma Bligny), riguardanti il "deck" e l'impianto di smaltimento acque meteoriche sottostante, con sostituzione della pavimentazione lignea esistente e rifacimento dei sottoservizi, via Magliotto 2 – Legino – Savona (SV)

CUP: D52B24001570001 - CIG B8CED696F1

AREA NEGOZIALE.....	1
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO.....	9
3.1. DURATA.....	11
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	16
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	21
11. SOPRALLUOGO	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	26
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	28
15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (Modulo B)	28
15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	31
15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	32
15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	32
16. OMISSIS.....	33
17. OFFERTA ECONOMICA	33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	34
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	34
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	35
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	35
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	36
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	38
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	38
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	38

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 38

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 39

PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 168 del 23.07.2025, questa Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dell'intervento di riqualificazione delle opere di pavimentazione esterne ed impiantistiche complementari presso il Campus (ex-Caserma Bligny), riguardanti il "deck" e l'impianto di smaltimento acque meteoriche sottostante, con sostituzione della pavimentazione lignea esistente e rifacimento dei sottoservizi, via Magliotto 2 – Legino – Savona (SV)

CUP: D52B24001570001 - CIG B8CED696F1

L'oggetto e le condizioni generali e particolari dei lavori sono descritti nella documentazione reperibile il sistema di intermediazione telematica denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>

Il progetto posto a base di gara è stato validato con nota prot. n. 76615 in data 15/07/2025 dal Responsabile unico del progetto.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, (di seguito "Codice"), con applicazione del criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'amministrazione applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risulteranno anomale. Per l'individuazione delle offerte anomale la stazione appaltante utilizzerà il "Metodo A descritto dell'allegato II:2 al codice.

In ogni caso l'amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La durata del procedimento prevista è pari a CINQUE mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento lavori è presso il Campus Universitario (ex-Caserma Bligny), via Magliotto 2 – Legino – Savona (SV)

CIG B8CED696F1 - CUI L00754150100202500001 - CUP D52B24001570001

Considerato che il Codice non fornisce alcuna definizione di «lavori di categoria prevalente», «lavori di categoria scorporabile», e non chiarisce come individuare le «opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali» (cd. SIOS) e le categorie con obbligo di qualificazione (cd. Categorie a "qualificazione obbligatoria"), ai fini della presente procedura l'Università, ritiene opportuno e ragionevole riproporre le definizioni previste dal previgente sistema normativo, e pertanto intende per:

- **«lavori di categoria prevalente»**, la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
- **«lavori di categoria scorporabile»**, le categorie di lavori, individuate dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo

superiore a 150.000 euro, ovvero le categorie rientranti nella definizione di “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”;

- **«opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali»** (cd. SIOS) i lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice dei beni culturali e del paesaggio» così come definiti all’art. 132 del Codice e all’allegato II.18 al Codice (OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella A dell’allegato II.12 al codice) in considerazione della specificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché i lavori relativi alla categoria “OG 11: Impianti tecnologici” di cui alla tabella A dell’allegato II.12 al codice, in ragione del regime speciale previsto art. 18 dell’allegato II.12 al Codice, qualora - secondo quanto previsto all’art. 40 comma 2 lett. f), punto 9, dell’allegato I.7 al codice – il loro importo superi singolarmente in valore il 10 per cento dell’importo totale dei lavori.
- Inoltre, ai fini della individuazione delle **“categorie a qualificazione obbligatoria”** si ritiene che, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, da parte dell’art. 226, comma 3-bis, del Codice, **tutte le categorie SOA, allo stato attuale, sono da considerarsi a qualificazione obbligatoria** (si veda anche parere del [Mit n. 3255 del 30.01.2025](#)). Dette categorie di lavori non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

Il Responsabile Unico del Progetto è: Arch. Claudio Bazzurro - e-mail: claudio.bazzurro@unige.it; telefono: 01020951365 - cellulare 320/4210644

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Università non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nelle guide e nei manuali disponibili nel portale ARIA di Regione

Lombardia, <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali> sotto la sezione E-procurement-Strumenti di supporto: “Guide e Manuali – Operatore Economico” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Si precisa che l'iscrizione e l'utilizzo della piattaforma non richiedono alcun costo e che i soli requisiti necessari sono il possesso della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile alla pagina <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Per l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione E-procurement-Strumenti di supporto: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare di gara e nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile alla pagina <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:30.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) il presente disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale e la documentazione tecnica/progettuale;
- c) L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante la compilazione del documento di gara unico europeo 02-DGUE-REQUEST allegato

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma di soddisfare le condizioni previste per la partecipazione alle procedure di appalto pubblico secondo la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj?locale=it>)

- d) 03-Domanda di partecipazione Modulo_A_Impresa in forma singola.doc;
- e) 04-Domanda di partecipazione Modulo_A_Imprese NON in forma singola.doc;
- f) 05-Dichiarazione assolvimento imposta di bollo
- g) 06-Modulo_B dichiarazioni integrative al DGUE.doc;
- h) 07-Modulo C_1- Avvalimento
- i) 08-Modulo C_2 – Avvalimento
- j) 09-Modulo D – dichiarazione equivalenza economica e normativa
- k) 10-Modulo_costo_personale_e_sicurezza.doc/Prospetto costo della manodopera

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: https://trasparenza.unige.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.

La documentazione è altresì disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul sito sopra richiamato.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale https://trasparenza.unige.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05

o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Non è prevista la suddivisione in lotti del presente appalto in quanto il progetto ha carattere unitario.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza oltre IVA, ammonta a € **1.702.941,82** come di seguito ripartito:

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori a misura	€ 1.654.407,86
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 48.533,96
A	Totale appalto (1+2)	€ 1.702.941,82

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice, i lavori sono classificati nella categoria di opere speciali OS32– Strutture in legno- classifica IV.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e le ulteriori categorie scorporabili di cui si compone il lavoro, con i relativi importi, sono i seguenti:

Tabella 1

n.	Descrizione lavori	Classifica	Categorie: prevalente o scorporabile	Importo in euro
1	OS 32- Strutture in legno	IV	PREVALENTE	1.654.407,86
A) Importo a base di gara				1.654.407,86
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (da imputare sulla categoria prevalente)				48.533,96

A) + B) Importo complessivo	1.702.941,82
------------------------------------	---------------------

Si precisa che all'interno della categoria prevalente OS32- Strutture in legno, sono comprese le lavorazioni riconducibili a categorie diverse – come evidenziato nella sotto indicata tabella di importo non superiore al 10% dell'importo dell'appalto, le quali quindi non rilevano ai fini della qualificazione dell'appaltatore, – che, per la loro entità, devono essere tenute in considerazione anche al fine dell'individuazione della quota parte subappaltabile ed ai necessari requisiti dell'eventuale subappaltatore.

Lavori (categoria)	Importo (<=10%) in euro	% sul totale
OG1- Edifici civili e industriali	128.994,28	7,57
OG6- Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e evacuazione	51.199,35	3,01

L'importo stimato dell'appalto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 592.532,38 (al netto di utile di impresa e spese generali) la cui definizione è indicata nei documenti progettuali.

NOTA BENE: I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso da parte dell'operatore economico, nel rispetto di quanto indicato all'art. 41, comma 14 del Codice, secondo cui *“I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*.

Tuttavia, nella presente procedura si riporta e si intende applicare, quanto previsto dell'ANAC nella “Nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023” per servizi e forniture, ma applicabile anche ai lavori in quanto principio di carattere generale: “è stato ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera ... Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso all'importo totale comprensivo dei costi di manodopera”.

Quanto appena esposto è stato riproposto con i pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2154 del 19.07.2023 e n. 2505 del 17.04.2024.

In sostanza, al fine dell'individuazione del miglior offerente:

- il ribasso percentuale, come risultante dall'offerta dell'operatore economico, sarà applicato all'importo “A) Importo a base di gara” indicato nella “Tabella 1” sopra riportata (cioè all'importo di € 1.654.407,86)
- l'operatore economico dovrà indicare separatamente nel modulo specifico “Modulo costo della manodopera e sicurezza” (infra paragrafo 17 OFFERTA ECONOMICA) i costi della manodopera, eventualmente ribassati rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante in sede gara. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifiche richieste dall'amministrazione (ad esempio, in relazione all'ultimo periodo dell'art. 41, comma 14 del Codice, o in forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del Codice, o in relazione all'art. 11, comma 4 del Codice).

A titolo meramente esemplificativo, si fa quindi presente che, se un operatore economico offrisse un ribasso del 10% mediante il “Modulo Offerta economica” (generata dal sistema) l'importo offerto complessivo, risulterà essere il seguente:

a) Importo esecuzione lavori <u>soggetto a ribasso</u>	b) <u>Oltre oneri per l'attuazione del piano sicurezza non soggetti a ribasso</u>	c) Importo dei lavori a base d'asta	d) Ribasso offerto dal concorrente in sede di gara con il modulo Offerta economica generato dal sistema	e) Importo del ribasso: a) x d) ovvero: 1.654.407,86*10%	f) Importo offerto: a) – e) +b)
1.654.407,86	48.533,96	1.702.941,82	10%	165.440,78	1.537.501,04

Con riferimento alle lavorazioni previste in appalto e, al fine di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, dell'art. 57, comma 1 e dell'art. 102, comma 1, lett. b), del Codice, **il CCNL applicato è Settore Edilizia e Affini** identificato dal codice alfanumerico unico F012 **e l'attività da eseguire è identificata mediante il seguente codice ATECO: F 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali.**

Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario del contratto.

Gli importi sono al netto di Iva.

3.1. DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi, pari a circa 252 giorni lavorativi, come definito nel Cronoprogramma di progetto, allegato al PSC (BLL 007.A PSC), decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettera d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti dalla consorzata esecutrice.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) e h) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

- Per i lavori concernenti:

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

e) noli a freddo di macchinari;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti,

rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 i concorrenti devono essere in regola con le disposizioni in materia di antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e quindi possedere la relativa iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10256) oppure l'iscrizione scaduta se dall'elenco risulta che l'iscrizione è in fase di rinnovo, o rispetto all'informativa/comunicazione antimafia.

Se l'appaltatore principale esegue direttamente le suddette attività detto requisito dovrà dal medesimo essere posseduto e dichiarato in sede di partecipazione. Altrimenti tali attività dovranno essere affidate a terzi, sia che si tratti di subappalto, sia che si tratti di subaffidamento, e in tal caso il possesso del requisito sarà verificato in sede esecutiva. Della sussistenza di tale seconda evenienza l'operatore economico è tenuto a dare espressa menzione, nel modulo B Modulo dichiarazione integrative al DGUE.

Fatto salvo quanto appena precisato per il caso di affidamento a terzi, in caso di partecipazione di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal componente che presenta i requisiti per i lavori concernenti le attività rientranti nelle attività a rischio di infiltrazione mafiosa.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

È richiesto il possesso dei requisiti sottoindicati, con la modalità indicate nell'allegato II.12 al Codice:

- a) per i lavori individuati con la **categoria prevalente** OS32 – STRUTTURE IN LEGNO, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, è richiesto il possesso dell'attestazione SOA in corso di validità in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere – OS32 – classifica IV– nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 30 nell'allegato II.12 al Codice;

Gli operatori economici possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'articolo 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice.

Mezzi di prova

- per quanto concerne l'attestazione di qualificazione SOA, ai fini della comprova, l'attestazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE o tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si precisa che la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione del preventivo, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dell'allegato II.12 al Codice; l'operatore economico dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, se non diversamente stabilito.

Requisiti di ordine speciale

- Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato II.12 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti di ordine speciale, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato articolo 68 (ovvero per le categorie di lavori specificate in sede di offerta che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati).
- Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice, si applicano i commi 1 e 2, dell'articolo 30 dell'allegato II.12 al Codice.

- Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti richiesti per la presente procedura, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando/lettera d'invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
- Ai sensi dell'art. 68, comma 17, del Codice è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.
- Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, dell'allegato II.12 al Codice, gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato allegato II.12, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.
- L'art. 68 del Codice trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di ordine speciale

- Ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) (consorzi tra imprese artigiane e consorzi di cooperative) utilizzano requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) (consorzi stabili) si applica quanto previsto dall'articolo 32 dell'allegato II.12 al Codice, fermo restando che:
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, se l'avvalimento è riferito a categorie di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, il contratto ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario (si veda paragrafo 15.3).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, in via generale, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del citato articolo 119 del Codice e della documentazione della presente procedura.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'articolo 60 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.

Per la presente procedura risultano quindi subappaltabili:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS32 per una quota inferiore al 50% del suo importo
- le lavorazioni riconducibili alle categorie OG1 ed OG6 (rientranti nella prevalente) fino al 100% del loro importo

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, del Codice ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si rammenta infine quanto già sopra indicato: La mancanza della dichiarazione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'aggiudicatario si impegna a depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

(Modulo B dichiarazioni integrative al DGUE)

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. Non sussistono le condizioni per l'adozione di misure atte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto (ex art. 102, comma 1, lett. a del Codice) in quanto l'appalto è avviato per la prima volta e non si pone quindi la questione di riassorbire personale uscente.
2. I concorrenti:
 - a. se trattasi di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono presentare, **a pena di esclusione, già al momento della presentazione dell'offerta** copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 1, c. 1, Allegato II.3 del codice);
 - b. se trattasi di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e fino a 50 devono impegnarsi a presentare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- i. una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- ii. la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. a relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporterà, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di penali determinate nel Capitolato Speciale, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. La violazione dell'obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

- c. tutti gli operatori economici devono presentare dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

Nel caso di RTI deve essere presentata da tutte le imprese del RTI. Al RTI è assimilato il consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c.

Gli altri requisiti devono essere dichiarati e posseduti da ogni impresa costituente il raggruppamento o il consorzio o il GEIE

3. Inoltre, gli operatori economici, ai sensi dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice, devono impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (con età inferiore a trentasei anni),
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.

4. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
5. Tenuto conto che, tutte le imprese operanti in cantiere dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 ovvero della patente a crediti per la sicurezza anche in capo a tutte le imprese operanti in cantiere, l'operatore economico, deve dimostrare il possesso della patente a punti per cantieri edili, prima dell'inizio dei lavori.

La richiesta della patente a punti per cantieri edili deve essere presentata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite SPID personale o CIE (carta d'identità elettronica).

Al termine della procedura, il portale permette di scaricare una ricevuta in formato PDF contenente il codice alfanumerico unico associato alla patente digitale.

Tale obbligo si applica anche ai singoli artigiani edili, idraulici, elettricisti e similari che lavorano in cantiere, sia in proprio che in subcontraenza. Non sono obbligati al possesso della patente a punti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Nell'ipotesi in cui una impresa affidataria singola quale componente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE, reti di imprese opportunamente costituiti per la partecipazione alla presente procedura non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, si impegna a trasmettere prima o contestualmente all'aggiudicazione copia della patente digitale rilasciata dall'INL.

6. Prima della stipula del contratto verrà richiesto all'impresa affidataria dei lavori di dimostrare di essere in possesso dei requisiti idoneità tecnico - professionale di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, c.1, lett. a), n. 2) del medesimo decreto. Si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e non si potrà dunque procedere alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso, in capo agli esecutori, dei requisiti sopra prescritti.

A tal fine l'operatore economico sottoscrive l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sopra indicata (**Modulo B Dichiarazioni integrative al DGUE**).

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta garanzia provvisoria

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario poiché le lavorazioni oggetto dell'appalto dovranno essere svolte durante lo svolgimento dell'attività del Campus Universitario.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, che non è necessario che sia riallegato in sede di "documentazione amministrativa" in quanto il documento risulterebbe comunque agli atti della stazione appaltante come atto pubblico fidefaciente, soggetto a pieno accesso da parte dei partecipanti alla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo e dovrà essere concordato con almeno 48 ore di preavviso DAL 05/11/2025 E NON OLTRE IL 21 NOVEMBRE 2025:

L'operatore economico, per prendere visione dei luoghi, potrà contattare:

- Ing. Federico Delfino cell. 377/2574637 e-mail federico.delfino01@unige.it
- Arch. Claudio Bazzurro cell. 320/4210644 e-mail claudio.bazzurro@unige.it

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024

Per ulteriori informazioni contattare ANAC al numero +39 06 62289571

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e, ove richiesto, la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 01/12/2025 a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;

- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 140 MB per tutta la documentazione. La Piattaforma accetta esclusivamente tutti i formati dei files.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Premesso che, al fine della determinazione dell'importo contrattuale, il ribasso percentuale offerto in sede di gara verrà applicato sull'importo dei lavori esclusi gli oneri per la sicurezza (e quindi sarà calcolato su € 1.654.407,86), si dovrà procedere nel seguente modo, seguendo in ogni caso la procedura guidata di SINTEL

Si dovrà quindi procedere nel seguente modo, seguendo in ogni caso la procedura guidata di SINTEL

1. nel campo "Offerta economica/Importo negoziabile su cui presentare offerta", l'operatore economico deve indicare il proprio ribasso percentuale ponderato espresso con un massimo di cinque cifre decimali (non deve essere inserito il simbolo "%"). Si osservi come sulla piattaforma SINTEL sia stata indicata l'Offerta economica complessiva determinata dalla somma dell'importo negoziabile su cui presentare offerta e l'importo degli oneri per la sicurezza pari a € 48.533,96 non soggetti a ribasso;

2. l'operatore economico dovrà compilare e firmare digitalmente il seguente file fornito dall'amministrazione:

- il Modulo Costo manodopera e sicurezza.

3. proseguendo nella procedura guidata di invio dell'offerta, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa con le modalità più sopra evidenziate).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel"

Si rammenta inoltre che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

4. L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

L'"OFFERTA" è composta da:

A. **Documentazione amministrativa;**

B. **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Modulo A-Domanda di partecipazione	Amministrativa

Dichiarazione Imposta di bollo	Amministrativa
DGUE (ESPD)	Amministrativa
Modulo B – Dichiarazioni integrative al DGUE (ESPD)	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Attestazione di avvenuto sopralluogo	Amministrativa
Eventuale - Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4	Amministrativa
Eventuale - Modulo D - Dichiarazione Equivalenza Economica	Amministrativa
Eventuale - Procura	Amministrativa
Eventuale – Documentazione di avalimento di cui al punto 15.4	Amministrativa
Eventuale -Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.	Amministrativa

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il Modulo A.

Precisazioni sui soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice (vedere anche paragrafo 15.4)

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzi ordinari, aggregazione di retisti, GEIE) già costituiti, l'operatore mandatario deve dichiarare la forma di partecipazione, la denominazione/ragione e sede sociale, il codice fiscale di **tutti** gli operatori partecipanti, comprese eventuali imprese cooptate ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'allegato II.12 al Codice, specificando per ogni operatore a che titolo partecipi all'associazione (es. mandate/mandataria/cooptata). Tale dichiarazione deve essere accompagnata da copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria con la relativa procura conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzi ordinari, aggregazione di retisti, GEIE) **non ancora costituiti**, il soggetto costituendo deve presentare un'unica dichiarazione sulla forma di partecipazione, sottoscritta da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o aggregazione o consorzio di concorrenti o GEIE, nella quale dovrà risultare la denominazione/ragione, sede sociale e il codice fiscale di **tutti** gli operatori partecipanti, comprese eventuali imprese cooptate ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'allegato II.12 al Codice, specificando per ogni operatore a che titolo partecipi all'associazione (es. mandate/mandataria/cooptata). Tale dichiarazione dovrà contenere inoltre l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Al fine di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, gli operatori economici che intendano partecipare in forma associata, costituiti o costituendi, (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzi ordinari, aggregazione di retisti, GEIE), devono specificare la categoria di lavori o la quota di partecipazione che ogni soggetto costituente il Raggruppamento temporaneo o al Consorzio ordinario di concorrenti o al GEIE, intende assumere.

Precisazioni sui soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice (vedere anche paragrafo 15.4)

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice (per i consorzi stabili, solo se questi non intendano eseguire i lavori con la propria struttura, ma attraverso consorziati – si veda allegato II.12 al Codice art. 32, comma 1), il consorzio indica i consorziati esecutori, specificandone denominazione/ragione sociale, sede sociale e il codice fiscale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 mediante compilazione del Modulo B dichiarazioni integrative al DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. mediante compilazione del Modulo B dichiarazioni integrative al DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico mediante compilazione del Modulo B dichiarazioni integrative al DGUE.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara, il concorrente dichiara mediante compilazione del Modulo B dichiarazioni integrative al DGUE

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.2.DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico deve allegare e presentare, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), nel campo "eDGUE Response", in formato xml compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante.

Per generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla *Request* messa a disposizione dalla Stazione Appaltante in documentazione di gara, l'operatore economico potrà utilizzare il servizio messo a disposizione dalla piattaforma di *e-procurement*.

La funzionalità per permettere agli Operatori Economici di generare la e DGUE Response in formato xml è disponibile sulla piattaforma di *e-procurement*.

15.3.DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (Modulo B)

L'operatore economico dichiara:

1. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'operatore economico, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 - **attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors**):
2. Vista la normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, non diversamente risolvibile:
 - di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione;
 - di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;
 - di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
- 3. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- 5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 6. se operatore economico che occupa un numero di dipendenti superiore a 15 ed inferiore a 50, di impegnarsi a presentare al RUP, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
 - o una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliere e al consigliere regionale di parità;
 - o la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. a relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
- 7. di presentare dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999. Nel caso di RTI deve essere presentata da tutte le imprese del RTI. Al RTI è assimilato il consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c.;
- 8. ai sensi dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
 - o una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (con età inferiore a trentasei anni),
 - o una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile
 delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali;
- 9. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20 dichiarando inoltre, in quest'ultimo caso, l'equivalenza delle tutele tramite la compilazione del Modulo D - Dichiarazione equivalenza Economica;
- 10. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;
- 11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal [Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante](#) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

12. di autorizzare il trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice. *(comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)* ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice;

13. di essere iscritto per le attività di

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti,

nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ____ (provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede), o da cui risulti l'iscrizione scaduta se tuttavia risulta che l'iscrizione è in fase di rinnovo, oppure ancora, di non essere tenuto in proprio all'iscrizione nella c.d. *white list*, in quanto la relativa attività "sensibile" verrà affidata ad un terzo subappaltatore in capo al quale il requisito stesso verrà verificato;

14. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ____, il codice fiscale ____, la partita IVA ____, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

16. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

16. OMISSIS

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica (generata dal sistema)	Economica
Modulo costo manodopera e sicurezza	Economica
Eventuale -All-Prospetto-costo-Manodopera	Economica

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 0, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale, **sull'importo dei lavori posto a base di gara-** Modulo offerta economica generato dal sistema
Verranno prese in considerazione fino a 5 cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro - Modulo costo manodopera e sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente documento non sono ribassabili, nei termini già indicati al paragrafo 3. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si rammenta quanto indicato al paragrafo 3 del presente documento. Nel caso in cui la stima dei costi della manodopera da parte dell'operatore economico differisca dai costi stimati dall'amministrazione, al fine di accelerare la verifica di congruità dell'offerta, si richiede all'offerente di allegare all'offerta economica (anche ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice), già sede di presentazione dell'offerta, le giustificazioni analitiche che permettano la ricostruzione dei costi della manodopera, insieme alla produzione del CCNL applicato e della tabella ministeriale di riferimento che – ambedue – devono essere idonei rispetto all'oggetto dell'appalto. (11-all-Prospetto-costo-Manodopera)

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 110, comma 4, lett. a) del Codice, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 54 del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'amministrazione applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risulteranno anomale. Per l'individuazione delle offerte anomale la stazione appaltante utilizzerà il "Metodo A" descritto nell'allegato II:2 al codice.

In ogni caso l'amministrazione può la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Non applicabile in quanto per la presente procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo non è prevista la Commissione giudicatrice

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 04/12/2025 ore 09.30.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Trattandosi di procedura telematica gestita per il tramite della Piattaforma la garanzia della integrità delle offerte è insita nella procedura stessa in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Non è pertanto ammessa la partecipazione alla seduta di rappresentanti delle imprese.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ricorrerà all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si rammenta che con l'utilizzo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del Codice, la verifica della documentazione amministrativa è preceduta dalla valutazione delle offerte economiche

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara. Il RUP procede all'apertura delle offerte economiche presentate.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'amministrazione applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risulteranno anomale. Per l'individuazione delle offerte anomale la stazione appaltante utilizzerà il "Metodo A" descritto nell'allegato II:2 al codice.

In ogni caso l'amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP procede quindi alla formulazione della graduatoria. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma e, nel caso in cui:

1. la stazione appaltante non abbia dato corso al procedimento di verifica di anomalia,
2. l'operatore economico non abbia indicato nella propria offerta un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante,
3. il costo della manodopera dichiarato dal concorrente risulti attendibile,
4. il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi

il RUP propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria risultata congrua e procede alla chiusura della sessione.

Nel caso in cui il RUP intenda procedere alla valutazione della congruità dell'offerta, si dà corso al procedimento indicato al paragrafo "VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE" del presente documento.

Ai sensi di quanto previsto all'allegato II:2 al Codice, in caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse e/o presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui il RUP, intenda procedere alla valutazione della congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni

fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabile. Si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Al termine del procedimento di verifica **e, verificata la completezza della documentazione amministrativa presentata, nonché la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento ed attivato l'eventuale soccorso istruttorio, nei confronti del concorrente primo in graduatoria**, il RUP propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria risultata congrua e procede alla chiusura della sessione.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Nel caso in cui l'operatore economico primo in graduatoria abbia indicato nella propria offerta **l'applicazione di un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante**, (purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante), si procede – ai sensi dell'art. 11, comma 4 ultimo periodo, del Codice - alla verifica della dichiarazione con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice. Il RUP esclude l'offerta qualora all'esito dalla verifica emerga la non equivalenza delle tutele e procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte accompagnate da una dichiarazione di applicazione di un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante, fino ad individuare la migliore offerta che rispetti quanto indicato all'articolo 11, del Codice.

Nel caso in cui il costo della manodopera dichiarato dal concorrente primo in graduatoria non corrisponda a quello individuato dalla stazione appaltante, il RUP procede ai sensi dell'art. 41, comma 14 e dell'art. 110 del Codice, alla valutazione delle giustificazioni analitiche di cui al paragrafo 17 del presente documento, per verificare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il RUP esclude l'offerta qualora all'esito dalla verifica emergano penalizzazioni per la manodopera e procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte che presentino un costo della manodopera non corrispondente a quello individuato dalla stazione appaltante, fino ad individuare la migliore offerta che non comporti penalizzazioni per la manodopera.

In forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del Codice, prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante verifica che il costo del personale non sia inferiore ai minimi

salariali retributivi. Tale accertamento non dà luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell'intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo (cfr. TAR Napoli, 07.11.2023 n. 6128 T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776).

Al termine degli eventuali procedimenti di verifica sopra indicati **verificata l'attendibilità degli impegni assunti dall'operatore economico in relazione a quanto richiesto dal punto 9 riguardanti la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e, verificata la completezza della documentazione amministrativa presentata, nonché la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento ed attivato l'eventuale soccorso istruttorio, nei confronti del concorrente primo in graduatoria**, il RUP propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria risultata congrua.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, se dovuta, per la presente procedura.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Nei casi previsti dall'articolo 124, comma 1, del codice, l'Università interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. Il nuovo affidamento può avvenire alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del [PIAO](#) e [dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante](#).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente indirizzo https://unige.amministrazionetrasparente.cineca.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, se la piattaforma lo permette, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Genova.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

Per ulteriori informazioni si rimanda alla seguente pagina: <https://unige.it/privacy>

Il RUP

firmato digitalmente: Arch. Claudio Bazzurro

Il Dirigente

firmato digitalmente: Dott.ssa Roberta Cicerone